

BOZZA**COMUNE DI MARCON – Città Metropolitana di Venezia**

REG. N. ____/2019

CONTRATTO DI LOCAZIONE PER L'INSTALLAZIONE ED IL MANTENIMENTO DI UNA STAZIONE RADIO BASE DI TELECOMUNICAZIONI SU SUOLO DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO PRESSO VIA FOSCOLO - CAMPO SPORTIVO MARCON (VE)- NCEU FOGLIO N. 19 PARTICELLA N. 393.

L'anno duemiladiciannove, il giorno ____ del mese di ____ (XX/XX/2019), con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l'Ufficio del Registro,

TRA

il **Comune di Marcon**, rappresentato in questo atto dal _____, nato a ____ (__) il __/__/____, codice fiscale _____ nella sua qualità di responsabile del V° Settore "Opere Pubbliche e Urbanistica" del Comune di Marcon, in forza dell'ordinanza sindacale n. __ del __/__/____ e in applicazione dell'art. 107 del D.Lgs. 267/2000, il quale agisce in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente "Comune di Marcon", e che nel proseguo dell'atto verrà indicato come "**Locatrice**" E

La società **GALATA S.p.A.**, con unico socio soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Cellnex Italia S.r.l., con sede legale in Roma, Via Carlo Veneziani 58, Cap 00148, capitale sociale euro 1.000.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Roma 13264231005, numero di R.E.A. di Roma 1433946, codice fiscale e partita IVA n. 13264231005, in persona della Dottoressa Micaela Manfrin, in qualità di Procuratore Speciale, nata a Venezia, il 03/04/1972, C.F. MNFMCL72D43L736Z, che agisce giusta procura speciale autenticata nella firma dal Notaio dottor Francesco di Marcantonio, notaio in Roma, in data 08/03/2018, repertorio n. 77, raccolta n. 47, registrata ad Albano Laziale il 09/03/2018 al n. 2518 Serie 1T, domiciliata per la carica presso la sede legale della Società che rappresenta, in seguito denominata anche "Galata" o "**Conduttrice**" (Nel seguito congiuntamente indicate come le "Parti").

PREMESSO CHE

- a) In data 13/10/2011 il Comune di Marcon ha stipulato con la società Ericsson Telecomunicazioni SpA un contratto di locazione, avente ad oggetto porzione di area di circa mq 16,50 presso Via Foscolo c/o Campo Sportivo Marcon (VE), catastalmente censita al N.C.E.U. dello stesso Comune di Marcon (VE) al foglio n. 19 particella n. 393, per l'installazione ed il mantenimento di una stazione radio base di telecomunicazioni;
- b) successivamente, la società Ericsson Telecomunicazioni SpA ha ceduto alla società Wind Telecomunicazioni SpA il contratto di locazione di cui in premessa al punto a);
- c) in data 18/02/2015 Wind Telecomunicazioni S.p.A. ha costituito la società Galata S.p.A. a rogito notaio Atlante, repertorio 49870, raccolta 24634 e ha conferito nella medesima società una serie di *asset* di cui è parte anche l'oggetto del contratto di cui al punto a) di queste premesse;

La Conduttrice Galata S.p.A. _____	La Locatrice Comune di Marcon _____
--	---

- d) In data 05/11/2018 è pervenuta al Comune di Marcon (VE), a mezzo pec, protocollo n. 23584, la richiesta di rinnovo di locazione e di revisione del testo contrattuale da parte di Galata SpA, della stazione radio ubicata presso Via Foscolo c/o Campo Sportivo Marcon (VE), catastalmente censita al N.C.E.U. dello stesso Comune di Marcon (VE) al foglio n. 19 particella n. 393;
- e) Le Parti, avendone reciproco interesse e di comune accordo, intendono annullare il contratto indicato alla precedente lettera a), e contestualmente sostituirlo con il presente contratto di locazione, con efficacia dalla data di validità del presente atto.
- f) Con Deliberazione di Giunta Comunale n. [REDACTED] del XX/XX/XXXX, esecutiva nei termini di legge, è stata concessa in locazione la porzione di terreno di cui all'art.1 e approvato lo schema del presente atto.

Le premesse e gli allegati sono parti essenziali del presente atto

Tutto ciò premesso le Parti convengono e stipulano quanto segue

ART. 1 – OGGETTO

Il Comune di Marcon nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Condittrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno di circa mq. 16,50, sita nel Comune di Marcon (VE), Via Foscolo c/o Campo Sportivo Marcon (VE), distinta al N.C.E.U. dello stesso Comune di Marcon (VE), al foglio n. 19 particella n. 393, il tutto, per complessivi mq. 16,50 circa come risulta dall'allegata planimetria (sub Allegato A) che, sottoscritta dalle Parti, si unisce alla scrittura come parte integrante e sostanziale del presente atto (nel seguito il "Contratto").

Il terreno locato sarà utilizzato per l'installazione di una stazione radio per telecomunicazioni, secondo quanto meglio specificato al successivo art. 3.

La Locatrice garantisce alla Condittrice la possibilità di accesso, in ogni momento e senza restrizioni, all'immobile locato da parte del proprio personale dipendente o personale da essa incaricato e munito di chiavi per compiere le opere necessarie all'installazione delle apparecchiature di cui sopra, nonché per ogni necessità di manutenzione o di servizio.

La Locatrice conferma che l'immobile di cui trattasi è idoneo all'uso pattuito, di sua esclusiva proprietà e non insistono diritti, personali o reali, di terzi che possano in alcun modo limitarne la piena e completa disponibilità da parte della Condittrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, comunque avente causa od occasione dalla fruizione della porzione locata.

La Locatrice dichiara, inoltre, che l'immobile ed i relativi impianti tecnologici sono stati realizzati in piena conformità a tutte le disposizioni di legge e che essa detiene ogni necessaria autorizzazione o certificazione, che si obbliga a consegnare alla Condittrice.

La Locatrice si obbliga, inoltre, a far rispettare il presente Contratto in caso di alienazione o cessione ad altro titolo dell'immobile di cui al presente Contratto, fermi restando i diritti della Condittrice di cui all'art.6.

ART. 2 - DURATA

La locazione avrà la durata di anni 9 (nove) con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente atto.

Le Parti convengono che, alla scadenza del periodo suindicato, la locazione potrà essere rinnovata per un periodo di 9 (nove) anni previo apposito provvedimento dell'Organo Comunale Competente, essendo escluso il rinnovo tacito, preceduto da manifestazione di interesse scritta, a mezzo lettera raccomandata

La Condittrice Galata S.p.A. _____	La Locatrice Comune di Marcon _____
--	---

con avviso di ricevimento o a mezzo PEC (posta elettronica certificata) inviata dalla Condittrice alla Locatrice, almeno 3 (tre) mesi prima della scadenza della stessa.

Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli Impianti che la Condittrice collocherà nell'immobile oggetto del presente Contratto e le evidenti difficoltà connesse al loro spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Condittrice con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. **ART. 3 - DESTINAZIONE E USO DELL'IMMOBILE**

La Locatrice prende atto che gli ambienti locati sono già utilizzati dalla Condittrice per la realizzazione e manutenzione di impianti di telecomunicazioni, comprensivi di tutte le necessarie strutture, antenne ed apparecchiature per la diffusione di segnali di telecomunicazioni (nel seguito «l'Impianto») per la fornitura di un servizio pubblico di telecomunicazioni.

La Condittrice avrà libero accesso e potrà effettuare, a proprie spese, per tutta la durata del Contratto, i lavori necessari per la corretta installazione delle apparecchiature necessarie, per la loro protezione, per la loro manutenzione ordinaria e straordinaria, per la loro sostituzione e per l'aggiornamento dell'Impianto, compresi gli aggiornamenti legati al passaggio a nuove tecnologie per la trasmissione del segnale, cui la Locatrice ora per allora acconsente, obbligandosi, qualora necessario a seguito di richiesta di enti pubblici, a rilasciarne conferma scritta.

Tutti gli interventi dovranno essere realizzati dalla Condittrice a perfetta regola d'arte a norma di legge e secondo la normativa vigente. Previa richiesta scritta da parte della Locatrice, la Condittrice si renderà disponibile per eventuali ispezioni da parte dei Tecnici Comunali.

La Locatrice autorizza la Condittrice, senza che le sia dovuta alcuna somma ulteriore rispetto a quanto previsto dall'art. 4 che segue, al passaggio di cavi di alimentazione o quant'altro attinente (allacci pubblici servizi e quant'altro necessario) sull'area di proprietà privata, ivi comprese le porzioni murarie in elevazione dell'edificio proprio del Locatore, a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere l'Impianto, e dall'Impianto stesso al sistema di antenne.

La Locatrice garantisce che fornirà alla Condittrice tutte le informazioni relative agli immobili oggetto della locazione, che siano necessarie al fine di adempiere agli oneri previsti dalla legge in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In caso di svolgimento di lavori in regime di appalto la Locatrice si impegna a collaborare con la Condittrice e/o con le Ditte Appaltatrici al fine di individuare, volta per volta, eventuali rischi da interferenza.

Alla cessazione della locazione la Condittrice su richiesta della Locatrice, avrà l'obbligo, nei tempi tecnici necessari, della rimessa dell'immobile in pristino stato, a rimuovere ed asportare a sue spese i manufatti, le apparecchiature, le installazioni e le addizioni in genere realizzate.

La Locatrice concede alla Condittrice la facoltà di presentare istanze e domande alle competenti autorità per le autorizzazioni eventualmente necessarie all'esecuzione dei lavori summenzionati. Qualora però fosse necessario, la Locatrice si impegna a richiedere, in via diretta, le autorizzazioni in questione. In entrambi i casi, le relative spese saranno a carico della Condittrice.

La Condittrice Galata
S.p.A.

La Locatrice
Comune di Marcon

Si conviene espressamente che il diritto di installazione e mantenimento dell'Impianto, eventualmente anche nelle parti comuni condominiali, è condizione essenziale e imprescindibile per la stipula e la validità del presente Contratto per tutta la sua durata.

ART. 4 CANONI

Il canone annuo di locazione è convenuto in Euro 10.000,00 (Euro diecimila/00), da corrispondere in rate semestrali anticipate di Euro 5.000,00 (Euro cinquemila/00), ciascuna da pagarsi con bonifico bancario, presso l'Istituto di Credito Banca della Marca - Credito Cooperativo, Piazza Municipio, 22 Marcon (VE), sul conto corrente 000000137593 IBAN IT60E0359901800000000137593 intestato a Comune di Marcon.

Resta inteso tra le Parti che il pagamento del canone avrà decorrenza a partire dalla data di validità del presente Contratto, come meglio specificato nell'articolo 2 di questo atto.

La Locatrice dichiara di non esercitare l'opzione per l'assoggettamento ad IVA ai sensi dell'art. 10, comma 1, punto 8 del DPR 633/1972.

In caso di ritardato pagamento del corrispettivo superiore ai 90 (novanta) giorni dalla scadenza del pagamento, ove tale ritardo sia imputabile alla Condottrice, sono dovuti interessi di mora, qualora superiori a Euro 5,00 (cinque) nella misura del tasso legale di interesse, fissato ex art. 1284 C.C. per i primi sessanta giorni di ritardo e dal sessantunesimo giorno in poi, dalla media aritmetica delle quotazioni dell'Euribor a un mese calcolata sul mese solare precedente a quello in cui cade il sessantunesimo giorno dalla scadenza della fattura, aumentata di due punti percentuali. In caso di applicazione del regime IVA, si intendono esclusi dal conteggio degli interessi di mora gli eventuali giorni di ritardo causati dalla tardiva ricezione della fattura.

Resta convenuto tra le Parti (conformemente a quanto consentito dalla L. 392/1978, all'art. 9) che gli oneri siano interamente a carico della Locatrice dell'immobile.

Il canone predetto, si intende lordo di eventuali ritenute di legge.

Le Parti convengono che gli importi relativi ai mesi per i quali è stata già corrisposta anticipatamente la rata di canone in base al contratto precedente, e non ancora goduti perché di competenza successiva alla data di stipula del presente atto, andranno imputati quale acconto sul canone pattuito con il presente accordo.

Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Condottrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto.

ART. 5 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI – RISOLUZIONE EX ART. 1456 COD.CIV.

Per patto espresso tra le parti, la Locatrice concede alla Condottrice il diritto di cedere, in ogni tempo, il presente Contratto, a terzi che siano in condizione di stipulare o subentrare in contratti con la Pubblica Amministrazione, senza necessità di benestare e/o autorizzazione di sorta. Inoltre la Locatrice concede alla Condottrice la facoltà di ospitare all'interno dello spazio locato e/o sui propri impianti soggetti terzi operanti nel settore delle telecomunicazioni.

Nel caso di ospitalità, il canone di locazione sarà incrementato:

- di € 5.000,00 (Euro cinquemila/00) per ciascuna ospitalità attivata nei confronti di operatori di telefonia mobile, con titoli abilitativi, attivati dopo la data di stipula del presente atto;

La Condottrice Galata S.p.A. _____	La Locatrice Comune di Marcon _____
--	---

- di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per ciascuna ospitalità attivata nei confronti di gestori riguardanti le telecomunicazioni (a titolo esemplificativo e non esaustivo Wi-Fi, WiMAX, ecc.), attivati dopo la data di stipula del presente atto.

L'occupazione di eventuali spazi aggiuntivi, spazi strettamente necessari, che non potranno comunque superare i tre (3) metri quadri, che si dovessero rendere necessari per le nuove ospitalità, saranno compresi nel canone di sublocazione così come determinato nei precedenti capoversi.

Il Comune di Marcon potrà segnalare eventuali nuove ospitalità di operatori di telefonia mobile, dotati di titoli abilitativi, che dovranno essere obbligatoriamente valutate tecnicamente da parte della Condutrice al fine di verificarne la possibile ospitalità all'interno dello spazio da lei locato e/o sui propri impianti, secondo le modalità sopra descritte.

Resta inteso tra le Parti che, nel caso in cui il soggetto ospitato dalla Condutrice dovesse lasciare la postazione in cui è ospite, il canone di locazione dovrà ritornare quello iniziale con esclusione dell'incremento applicato.

E' fatto divieto alla Locatrice di cedere, a qualsiasi titolo e/o sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto, senza preventiva approvazione esplicita da parte della Condutrice. In assenza della suddetta approvazione esplicita, i crediti non possono formare oggetto di alcun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia o di conferimento in società, né tantomeno possono essere incassati da soggetti diversi dal creditore che quest'ultimo abbia investito di potere rappresentativo e/o gestorio.

A titolo esemplificativo sono quindi inclusi in tale divieto, tra gli altri, i mandanti mandati ad esigere, e le deleghe all'incasso e la costituzione di usufrutto in favore di terzi.

Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di violazione del divieto, la Condutrice potrà sospendere il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori ed entro tre mesi potrà sciogliere il vincolo contrattuale ex art. 1456 cod. civ., inviando comunicazione scritta alla Condutrice; in tal caso, fino ad intervenuto accordo sull'ammontare del risarcimento dovuto alla Condutrice o fino a definitiva sentenza che ne quantifichi precisamente l'ammontare, la Condutrice avrà diritto di ritenzione delle somme non versate al locatore fino al rilascio dell'immobile.

ART. 6 PRELAZIONE – RISCATTO – RISOLUZIONE EX ART. 1456 COD.CIV.

Per patto essenziale intercorso tra le parti, è fatto espresso divieto alla Locatrice di procedere alla vendita dell'immobile effettuata con qualsiasi forma e, quindi, anche mediante vendita di quote societarie, e/o alla vendita del diritto di superficie in favore di terzi, senza aver preventivamente offerto alla Condutrice il diritto di prelazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 38 L. 392/78, che le parti, per espresso patto tra loro, dichiarano applicabile in espressa deroga all'art. 41 L.392/78. La violazione di tale divieto, fatto salvo ogni diritto risarcitorio in favore della Condutrice, darà luogo a diritto di riscatto in favore della Condutrice, esercitabile entro un anno dall'avvenuta trascrizione del contratto nei registri immobiliari della competente Conservatoria. Sia il diritto di prelazione che il diritto di riscatto dovranno essere assicurati all'odierno conduttore o suoi aventi causa anche nel caso di vendita in blocco ed anche nel primo anno successivo al termine della locazione, intendendosi quale termine iniziale quello dell'effettivo rilascio, salvo soltanto il caso che il contratto sia stato dichiarato risolto per morosità del conduttore.

La Condutrice Galata S.p.A. _____	La Locatrice Comune di Marcon _____
---	---

Le Parti concordano, altresì, espressamente che la violazione di quanto disposto ai punti precedenti dà diritto a Galata di risolvere il rapporto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del Codice Civile, con conseguente diritto della Conduttrice al risarcimento dei danni.

Fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni, in caso di violazione del divieto in corso di locazione, la Conduttrice potrà sospendere il pagamento dei canoni di locazione e degli oneri accessori ed entro tre mesi potrà sciogliere il vincolo contrattuale ex art. 1456 cod. civ., inviando comunicazione scritta alla Conduttrice; in tal caso, fino ad intervenuto accordo sull'ammontare del risarcimento dovuto alla Conduttrice o fino a definitiva sentenza che ne quantifichi precisamente l'ammontare, la Conduttrice avrà diritto di ritenzione delle somme non versate al locatore fino al rilascio dell'immobile.

In espressa deroga all'art. 41 della legge 27.07.78 n. 392, al conduttore spetterà il diritto di prelazione anche in caso di nuova locazione, così come previsto dall'art. 40 L. 392/78, che le parti, per espresso patto tra loro, dichiarano applicabile sia pur modificando l'ultimo comma e, quindi, estendendo fino a un anno il divieto di nuova locazione nel caso in cui il locatore abbia ottenuto il rilascio dell'immobile dichiarando di non volerlo locare a terzi.

In ogni caso, tutte le comunicazioni previste con il presente articolo (*denuntiatio*) dovranno essere eseguite dal locatore mediante comunicazione scritta da notificarsi alla Conduttrice a mezzo Ufficiale Giudiziario presso la sede legale della Società.

ART. 7 COPERTURE ASSICURATIVE

La Conduttrice è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose della Locatrice e/o di qualunque soggetto terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta.

La Conduttrice si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell'esercizio dell'attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente.

A tal riguardo la Conduttrice dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza, di durata annuale, del tipo "Responsabilità Civile verso Terzi" a garanzia dell'attività aziendale svolta nei locali oggetto del presente Contratto di Locazione.

Detta polizza ha durata annuale e prevede un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni).

Ad integrazione di quanto sopra la Conduttrice dichiara altresì di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza, anch'essa di durata annuale, del tipo "All Risks" a garanzia degli Assets di proprietà.

Detta polizza ha durata annuale, comprende le clausole di "Ricorso Terzi" e "Rischio locativo" e prevede – per i danni a terzi – un massimale per sinistro non inferiore a € 5.000.000,00 (Cinquemilioni).

La Conduttrice si impegna a mantenere attive - per l'intera durata del presente atto di Locazione - le suddette polizze o comunque altre di analoga portata.

ART. 8 GARANZIE

A garanzia della regolare esecuzione del presente atto e del perfetto ripristino dello stato dei luoghi la Conduttrice fornirà alla Locatrice una cauzione per mezzo di polizza fideiussoria bancaria per l'importo

La Conduttrice Galata S.p.A. _____	La Locatrice Comune di Marcon _____
--	---

pari a Euro 8.500,00 (Euro ottomilacinquecento/00) che potrà essere incamerata dalla Locatrice in caso di inadempienza di una qualsiasi delle clausole del presente contratto, compreso il perfetto ripristino dello stato dei luoghi.

ART. 9 RECESSO ANTICIPATO

La Locatrice consente che la Conduttrice possa, ai sensi dell'art. 27 - comma VII - legge 392/78, recedere anticipatamente dal presente Contratto in qualsiasi momento, con rilascio totale o parziale dell'immobile, con preavviso di 90 (novanta) giorni, dato con lettera raccomandata con avviso di ricevimento trasmissione via fax.

In caso di rilascio parziale dell'immobile, il canone verrà rideterminato in un importo proporzionale alla superficie che rimarrà locata dalla Conduttrice.

ART. 10 REGISTRAZIONE E DOMICILI CONTRATTUALI

Le spese di registrazione del presente Contratto saranno sostenute dalla Conduttrice e dalla Locatrice in parti uguali. Gli adempimenti di registrazione saranno compiuti dalla Conduttrice.

A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le parti eleggono domicilio :

La Locatrice: in Piazza Municipio n. 20 – 30020 Marcon (VE) La Conduttrice: in
Via Carlo Veneziani n. 58 - 00148 Roma.

ART. 11 - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia, in merito al Contratto, sarà competente in via esclusiva il Foro ove l'immobile oggetto di locazione è ubicato.

ART. 12 - RISERVATEZZA

La Locatrice si impegna a non rivelare a terzi le informazioni riservate, né ad utilizzarle per fini diversi dall'adempimento del presente Contratto.

La Locatrice sarà ritenuta responsabile per la divulgazione non autorizzata di informazioni riservate effettuate dai propri impiegati, funzionari, rappresentanti o incaricati in genere e, pertanto, si impegna ad adottare tutte le necessarie precauzioni per impedire che ciò accada.

La Locatrice si impegna, altresì, a mantenere riservate e non rivelare a terzi, anche dopo la scadenza o risoluzione del presente Contratto, le informazioni riservate di cui al Contratto stesso.

Gli obblighi di riservatezza saranno per la Locatrice vincolanti per tutta la durata del presente Contratto salvo il caso in cui le informazioni debbano essere comunicate in forza di chiare disposizioni di legge, regolamento od ordine di una Pubblica Autorità.

Art. 13 - DISPOSIZIONI FINALI

Le disposizioni di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime disposizioni e nella restante parte del presente atto, ivi inclusi gli allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

Il presente Contratto costituisce la manifestazione completa degli accordi raggiunti fra le parti e annulla e sostituisce qualsiasi eventuale diversa e precedente pattuizione, anche verbale, tra le stesse intercorsa.

La Conduttrice Galata S.p.A. _____	La Locatrice Comune di Marcon _____
--	---

Ogni modifica od integrazione al presente Contratto non sarà valida e vincolante se non risulterà da atto scritto debitamente controfirmato per accettazione dalla parte nei cui confronti detta modifica o emendamento dovrà essere fatto valere.

Marcon, lì __/__/____

La Locatrice
Comune di Marcon

(Rino Cenedese)

La Condittrice
Galata S.p.A.

(Micaela Manfrin)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Con riferimento al sopraesteso testo contrattuale la Locatrice in relazione al disposto nell'art. 1341 C.C. dichiara che sono stati accettati e vengono qui specificatamente approvati gli articoli: 1) Oggetto; 2) Durata; 3) Destinazione e uso dell'immobile; 4) Canoni; 5) Cessione del contratto e dei crediti – Risoluzione ex art 1456 c.c.; 6) Prelazione-Riscatto –Risoluzione ex art 1456 c.c.;7) Coperture assicurative; 8) Garanzie; 9) Recesso anticipato; 10) Registrazione e domicili contrattuali; 11) Foro competente; 12) Riservatezza; 13) Disposizioni finali.

Marcon, lì __/__/____

Per accettazione
La Locatrice
Comune di Marcon

(Rino Cenedese)

(Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)

Elenco Allegati:

Numero Allegato	Titolo Allegato
Allegato A	Planimetria

La Condittrice Galata S.p.A. _____	La Locatrice Comune di Marcon _____
--	---



ALLEGATO A - PLANIMETRIA



Timbro e Firma:

Codice Sito: VE292

Porzione di terreno sita nel Comune di Marcon (VE), Via Foscolo c/o Campo Sportivo Marcon (VE), distinta al N.C.E.U. dello stesso Comune di Marcon (VE), al foglio n. 19 particella n. 393, il tutto, per complessivi mq 16,50 circa